

	<b>SOCIETA' ITALIANA PER LA TERAPIA CON LE ONDE D'URTO</b>	
	<b>(S.I.T.O.D.)</b>	
	<b>STATUTO</b>	
	<b>TITOLO I</b>	
	<b>Finalità e scopi</b>	
	<b>Articolo 1 - Costituzione</b>	
	È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione medico scientifica multidisciplinare sotto la denominazione di "Società Italiana Terapia con Onde d'Urto" (S.I.T.O.D.) avente lo scopo di promuovere in Italia lo studio, la ricerca e la terapia con onde d'urto, sia in campo umano, sia in campo animale.	
	L'Associazione intende porre particolare attenzione alla sperimentazione e alla ricerca nell'uso di questa metodica, raccogliendone i cultori per i liberi scambi di idee e programmi di studio.	
	<b>Articolo 2 - Scopi</b>	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.	
	2. La Società Scientifica, nonché i suoi legali rappresentanti, svolgono la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione e i componenti degli Organi statuari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano a	

evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

3. L'Associazione non ha, né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge, né svolgerà, né direttamente, né indirettamente alcuna attività sindacale.

4. Essa opera per esclusivi fini scientifici con finalità di soddisfacimento di interessi collettivi dedicati alla salute dei cittadini.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo della ricerca medica in tutte le sue varie forme e manifestazioni e, in particolare, la promozione dell'attività culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività educativa, formativa e di confronto scientifico, attraverso l'approfondimento delle diverse forme di applicazione e di utilizzo della terapia con onde d'urto;

b) promuovere e organizzare incontri, stages, seminari, corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, dibattiti, al fine di diffondere le attività sociali e accrescere la cultura scientifica degli associati;

c) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la terapia nei diversi campi di applicazione;

e) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni omologhe, e con organizzazioni sovranazionali e internazionali;

f) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse specifico;

g) esercitare attività imprenditoriali *finalizzate esclusivamente ai fini della* formazione continua in medicina (ECM);

h) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare lo sviluppo scientifico relativamente alla terapia con onde d'urto;

i) promuovere la diffusione delle regole della buona pratica clinica nel campo delle Onde d'urto;

l) promuovere gli studi scientifici e la sperimentazione di base.

### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 – Sede**

L'Associazione ha sede in Italia

## **TITOLO II**

### **I Soci**

### **Articolo 5 – Tipologie di Soci**

Le categorie di associati sono:

- Soci Ordinari

- Soci Onorari

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto.

### **Articolo 6 – Soci Ordinari**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche maggiorenni, che ne facciano richiesta che non presentino condizioni di conflitto di interessi *con gli scopi sociali* e che abbiano conseguito Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria oppure Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di

radiologia, e che operino nell'ambito della Terapia con Onde d'urto e partecipino alle attività sociali svolte dall'Associazione,

#### **Articolo 7 - Domanda di ammissione a Socio**

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo che prevede la presentazione da parte di due soci presentatori.

2. I candidati a Socio Ordinario debbono presentare domanda di ammissione secondo le norme previste dal Regolamento. L'ammissione alla S.I.T.O.D. come Socio Ordinario è approvata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo verifica le credenziali del richiedente in tempo utile per la presentazione della domanda all'Assemblea.

3. La domanda di ammissione comporta di per sé stessa l'accettazione dello Statuto e del Regolamento vigenti.

4. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo. Per quanto si riferisce al godimento del diritto di elettorato passivo questo è vincolato all'osservanza dei principi previsti nel Regolamento della Società Italiana Terapia con onde d'urto (S.I.T.O.D.) all' Art. 6 - Eleggibilità agli Organi Associativi".

2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo Articolo 15 del presente Statuto.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative promosse dalla

Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per la partecipazione alle iniziative promosse dalla Associazione.

5. I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

6. I soci sono tenuti a seguire le regole della buona pratica clinica e le raccomandazioni nazionali in merito alla terapia delle Onde D'Urto .

7. Non è previsto limite temporale od operativo al rapporto associativo e ai diritti e doveri che ne derivano salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

#### **Articolo 9 – Soci Onorari**

Sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due associati. La loro nomina deve essere ratificata dall'Assemblea. Possono essere proposte esclusivamente persone fisiche che abbiano particolari meriti scientifici o dimostrato particolare impegno e dedizione allo sviluppo della terapia con onde d'urto o ad ambiti affini.

Il Socio Onorario deve esprimere accettazione della nomina, non è tenuto al pagamento di alcuna quota associativa, può godere del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 10 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione deliberata dall'assemblea dei soci per interruzione della partecipazione all'attività sociale e per contemporanea morosità protrattasi per

oltre un anno per almeno due annualità dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa. Annualmente il Consiglio Direttivo prepara l'elenco dei soci in posizione di decadenza e nella convocazione dell'Assemblea inserisce l'elenco dei soci posti in decadenza;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, previa espressione del parere del Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il socio che commetta azioni che siano contrarie ai fini istituzionali perseguiti dall'Ente, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato; l'associato radiato non può essere più ammesso.

d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

### TITOLO III

#### Esercizio sociale e Bilancio

##### **Articolo 11 - Il Bilancio**

1. Il Bilancio dell'Associazione deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, viene redatto dal Segretario-tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione assembleare.

2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti.

#### **Articolo 12 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 13 - Patrimonio**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione ai fini formativi e di aggiornamento professionale.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, né in forma diretta, né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

### **TITOLO IV**

#### **Gli Organi Sociali**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei soci,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- il Collegio dei Probiviri,

	- il Collegio dei Revisori dei Conti,	
	- il Segretario-tesoriere.	
	Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica,	
	diretta o indiretta.	
	Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della	
	Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, per reati	
	relativi all'attività della Associazione.	
	Qualunque socio che intenda ricoprire una carica sociale deve essere in regola	
	con il pagamento delle quote sociali per almeno 3 anni consecutivi e attestare di	
	avere soddisfatti i requisiti di eleggibilità fissati dal Regolamento	
	dell'Associazione.	
	<b>Articolo 14 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea</b>	
	1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo	
	dell'Associazione. È indetta e convocata dal Presidente in sessione Ordinaria e	
	Straordinaria.	
	2. L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata almeno quindici giorni	
	prima dell'adunanza mediante avviso sul sito internet o a mezzo posta	
	elettronica.	
	Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco (ordine del giorno) delle materie da trattare.	
	3. L'Assemblea Generale dei soci, quando è regolarmente convocata e	
	costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa	
	legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	4. La convocazione dell'Assemblea Generale dei soci Straordinaria potrà essere	



richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea Generale dei soci dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea Generale dei soci nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 15 - Partecipazione all'Assemblea**

1. Potranno prendere parte all'Assemblea Generale dei soci, Ordinaria e Straordinaria i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi

diritto di voto.

3. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, il numero massimo di una delega per ogni associato.

4. Nei casi previsti dal Regolamento è ammessa la votazione on-line.

#### **Articolo 16 - Assemblea Generale Ordinaria**

1. L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per le altre deliberazioni previste.

2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria.

#### **Articolo 17 - Assemblea Generale Straordinaria**

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 18 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione o in eventuale ulteriore data.

2. Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria

	è valida se sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.	
	Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti, vedi successivo Articolo 31.	
	4. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria possono essere validamente costituite anche a distanza in teleconferenza, o in videoconferenza o altre modalità tecnologiche, con le dovute modalità organizzative e gestionali secondo quanto previsto da un apposito regolamento	
	<b>Articolo 19 - Consiglio Direttivo</b>	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Past President, un Segretario-tesoriere e sei Consiglieri.	
	Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, purchè associato, anche esterno al Consiglio Direttivo (senza diritto di voto).	
	L'Assemblea Generale Ordinaria provvede ogni due anni all'elezione del Consiglio Direttivo, per le figure di Vice Presidente, Segretario-tesoriere e sei Consiglieri. Il Vice Presidente uscente assume di diritto la carica di Presidente mentre il Presidente uscente assume quella di Past President.	
	1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti, per le figure di Segretario-tesoriere e dei sei Consiglieri, sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati, quindi per un massimo di 6 anni.	
	2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle	

quote associative.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere validamente costituito anche a distanza in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità tecnologiche.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario-tesoriere. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Il Consiglio Direttivo, di regola, si riunisce almeno due volte all'anno.

#### **Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità, con semplice lettera di convocazione.

#### **Articolo 21 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla

elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e, quindi, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Generale Straordinaria Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, le funzioni ed il ruolo di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà svolgere le sue funzioni sino alla successiva Assemblea Generale Ordinaria elettiva nella quale sono previste l'elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente in regime di prorogatio.

#### **Articolo 22 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) valutare le domande di ammissione dei soci da inoltrare all'Assemblea;
- b) approvare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie, anche nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 14, comma 4;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) attuare le finalità previste dallo statuto, l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci, la programmazione del Congresso Nazionale, dei corsi di istruzione e dei convegni di aggiornamento;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) decidere l'importo delle quote sociali e di eventuali quote suppletive per determinate specifiche attività promosse dall'Associazione.

#### **Articolo 23 - Il Presidente**

Il Vice Presidente uscente assume di diritto la carica di Presidente al termine del biennio di incarico in occasione dell'assemblea Generale Ordinaria.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Articolo 24 - Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea Generale. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 25 - Il Segretario-tesoriere**

Il Segretario-tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale ed è rieleggibile. per un massimo di 3 mandati, quindi per un massimo di 6 anni. Dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione

dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, , delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 26 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale; è composto di tre membri, che sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati, quindi per un massimo di 6 anni. Nella prima riunione dopo la nomina provvedono a eleggere nel loro seno il Presidente del Collegio dei Probiviri.

È di competenza del Collegio dei Probiviri la soluzione "pro bono et aequo" di tutte le controversie tra gli Associati, da una parte, e l'Associazione e i suoi organi, dall'altra, solamente sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni associative; sempreché si tratti di rapporti che possano formare oggetto di compromesso.

È compito dei Probiviri, inoltre, intervenire presso gli Associati, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela del prestigio scientifico e culturale e della dignità dell'Associazione. Spetta ad essi anche di proporre al Consiglio Direttivo le eventuali sanzioni ai soci, quali richiamo o censura, e le proposte di radiazione.

I Probiviri decidono a maggioranza e le loro decisioni sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri può essere validamente costituito anche a distanza in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità tecnologiche.

#### **Articolo 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale; è composto di tre membri e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati, quindi per un massimo di 6 anni.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigendo una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione, potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere validamente costituito anche a distanza in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità tecnologiche.

#### **Articolo 28– Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è costituito da Presidente, Vice Presidente, PastPresident e Segretario; potranno inoltre essere inserite, su indicazione del Consiglio Direttivo, ulteriori personalità di particolare rilievo scientifico.

Il Comitato Scientifico si attiva per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione scientifica e tecnica relativa alla terapia con onde d'urto, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico in accordo con Il Consiglio Direttivo, cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società

#### **Articolo 29 – Rappresentanze Regionali**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, costituisce le rappresentanze regionali al fine di coordinare in modo opportuno l'attività locale. Verranno identificati i rappresentanti regionali SITOD almeno per 12 delle 20 Regioni Italiane.

Tale attività dovrà svolgersi sotto l'indirizzo del Consiglio Direttivo e potrà essere supportata dagli organi sociali e sostenuta attraverso le diverse forme di comunicazione, ivi compreso il sito web dell'Associazione.

#### **Articolo 30 – Sezioni**



L'Assemblea Ordinaria dei Soci, potrà costituire specifiche Sezioni, nelle attività e nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 31 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria con l'approvazione, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno la maggioranza dei soci partecipanti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesta da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea Generale Straordinaria, contestualmente allo scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, ricreative o culturali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 32 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.